



Il Tribunale di Agrigento

947/15

Il Giudice designato;

vista l'istanza di cui al procedimento **VG n. 947/15** **avente ad oggetto nomina del professionista con funzioni di O.C.C.** promosso da ~~XXXXXXXXXX~~, nato a ~~XXXXXXXXXX~~ e residente in Indirizzo Telematico, rappresentato e difeso dall'avv. ~~XXXXXXXXXX~~

vista la Proposta di accordo con i creditori ex L. 3/2012 presentata a seguito delle osservazioni di questo ufficio;

esaminata l'attestazione del **professionista con funzioni di O.C.C. dr. Li Calzi** che ha anche evidenziato la convenienza dell'accordo rilevando che il ricorrente non possiede alcun bene liquidabile;

rilevato che la proposta soddisfa i requisiti di cui agli artt. 7, 8 e 9 l. 27.01.2012, n. 3;

visto l'art. 10 l. n. 3/2012;

DISPONE

che il debitore istante curi l'iscrizione a ruolo del procedimento presso la sezione Fallimentare del Tribunale di Agrigento che provvederà alla formazione di nuovo fascicolo;

FISSA

per la comparizione del debitore Istante e dei creditori l'udienza dinnanzi a sé del **12 marzo 2020 alle ore 10,00** ove si procederà anche all'accertamento di iniziative e atti in frode ai creditori;

DISPONE

Che il professionista con funzioni di OCC provveda a comunicare la proposta e il presente decreto ai creditori almeno trenta giorni prima del giorno fissato per l'udienza, con le modalità previste dall'art. 10, 1° comma, l. 3/2012, con espresso avviso ai creditori che possono far pervenire, al professionista stesso, almeno 10 giorni prima dell'udienza come sopra fissata, dichiarazione sottoscritta del proprio consenso o dissenso alla proposta; e con l'espresso avviso che in mancanza di tale dichiarazione, **si ritiene che abbiano prestato consenso per silenzio assenso** alla proposta nei termini in cui è stata loro comunicata;

Ai sensi dell'art. 11 co 2 ai fini dell'omologazione è necessario che l'accordo sia stato raggiunto con i creditori rappresentanti almeno il 60% dei crediti con la precisazione che i creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca non sono computati ai fini del raggiungimento della maggioranza;

STABILISCE

la pubblicazione della proposta e del presente decreto sul sito del Tribunale di Agrigento a cura del professionista con funzioni di O.C.C, con oscuramento dei dati personali del debitore;

DISPONE

che sino alla definitività dell'eventuale provvedimento di omologazione non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali, né disposti sequestri conservativi, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di accordo, da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore; la sospensione non opera nei confronti dei titolari di crediti impignorabili.

MANDA

Alla cancelleria per le comunicazioni all'istante e al professionista con funzioni di O.C.C.

Agrigento, 08/01/2020

Il Giudice

Silvia Capitano